

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2010)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1971

Contributo al Programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo (U.N.D.P.) per l'anno 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Alla Conferenza per l'annuncio dei contributi al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il 1970, svoltasi a New York, i vari Paesi partecipanti al Programma si sono impegnati a fornire, per il suddetto anno, contributi per un ammontare di circa 250 milioni di dollari. Quasi tutti i maggiori Paesi hanno aumentato i loro contributi rispetto all'anno precedente.

Anche l'Italia ha ritenuto di doversi adeguare a tale indirizzo elevando il suo contributo a 3,5 milioni di dollari contro i 3 milioni di dollari del 1969.

Nonostante tale aumento, il nostro contributo risulta ancora di gran lunga inferiore a quello degli altri Paesi industrializzati, ragione per cui nei prossimi anni si renderà necessario aumentarlo gradualmente per adeguarlo a quello delle altre na-

zioni. Ciò d'altra parte è in linea con la posizione da noi sostenuta nelle varie organizzazioni internazionali per una multilateralizzazione degli aiuti e l'abolizione dei vincoli inerenti al loro libero utilizzo. Un primo passo verso il raggiungimento di tale obiettivo viene realizzato con la concessione all'UNDP per il 1970 di un contributo di 3,5 milioni di dollari.

Con l'aumentare delle risorse a sua disposizione, l'UNDP sta accrescendo di anno in anno i suoi interventi per la valorizzazione delle risorse naturali ed umane dei Paesi in via di sviluppo. Mediante l'esecuzione di studi e progetti di preinvestimento interessanti sia le opere di infrastrutture che quelle relative all'istruzione, alla sanità, alle telecomunicazioni ed allo sviluppo delle risorse agricole ed industriali, l'UNDP apre la strada per i successivi investimenti da

parte di privati e di organizzazioni internazionali in tali Paesi. In conseguenza delle sempre maggiori richieste di assistenza che vengono avanzate dai Paesi in via di sviluppo, l'UNDP è costretto a fare appello alla generosità dei Paesi industrializzati per dare un sempre più ampio respiro ai suoi programmi di valorizzazione delle risorse, ancora in gran parte inutilizzate, dei Paesi in via di sviluppo. La realizzazione degli obiettivi che le Nazioni Unite si prefiggono di conseguire con il lancio del II decennio dello sviluppo a decorrere dal 1971, imporranno sia ai Paesi industrializzati che a quelli in via di sviluppo la mobilitazione di tutte le risorse finanziarie per rendere possibile il raggiungimento di un tasso annuo di sviluppo che consenta ai Paesi del Terzo mondo di uscire dalla fase di relativo ristagno economico che ha caratterizzato il loro sviluppo in questi ultimi anni.

L'Italia, nei limiti delle sue possibilità, intende contribuire al successo di questa iniziativa che comporta nei prossimi anni il trasferimento, a favore dei Paesi in via di sviluppo, di notevoli aliquote di risorse finanziarie da parte dei Paesi industrializzati.

L'industria italiana ha finora partecipato, con la esecuzione di importanti progetti, alla realizzazione dei programmi di sviluppo predisposti nel quadro dell'UNDP.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con l'apposito accantonamento di milioni 1.875 previsto sul fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970; per il restante importo di milioni 328 si utilizza quota parte dell'accantonamento di lire 1.000 milioni, indicato nell'elenco n. 5 allegato al predetto stato di previsione alla voce: « Istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione del contributo di lire 2.203.000.000 per la partecipazione dell'Italia, per l'anno 1970, al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.